

(N. 1682)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1956

Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle disposizioni del vigente testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, tra le quali segnatamente quelle di cui al decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368; i volontari del C.E.M.M. sono inviati a seguire presso le scuole un corso ordinario (completato da un tirocinio pratico), che di massima dura un anno. Compiuto il corso, contraggono la ferma di cinque anni e, allo scadere di questa, se giudicati idonei al grado di sergente, contraggono una ferma complementare di due anni.

I sergenti che si trovano nel primo anno della ferma complementare, se appartenenti alla categoria meccanici, o nel secondo anno della predetta ferma, se alle altre categorie, sono scrutinati per l'avanzamento al grado di secondo capo e, se giudicati idonei, possono partecipare ai concorsi annualmente banditi per il trasferimento nel servizio permanente (già carriera continuativa).

I concorrenti che non superano gli esami di concorso e quelli che, pur avendo superato gli esami stessi, non possono essere prescelti per il trasferimento nel servizio permanente, perchè risultati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, sono congedati dopo

oltre otto anni di servizio militare. Coloro che vengono riprovati agli esami finali del corso per il trasferimento nel servizio permanente sono rinviati dalle armi addirittura dopo nove anni e mezzo di servizio.

In altri tempi i giovani, anche se inviati in congedo dopo un lungo periodo trascorso nella Marina militare, non avevano eccessive preoccupazioni per l'avvenire, in quanto il loro inserimento nella vita civile era, in linea di massima, agevole.

Oggi, invece, stante la saturazione del mercato del lavoro, la situazione si presenta del tutto diversa e necessita porre in essere gli opportuni rimedi, sia per ragioni sociali sia nell'interesse del servizio in quanto — a causa delle difficoltà di futura sistemazione — i giovani vanno disertando i concorsi di arruolamento in Marina.

La soluzione non può, peraltro, trovarsi nè limitando numericamente gli arruolamenti e cercando di sopperire con il personale di leva, in modo da dare a quasi tutti i volontari la certezza di ottenere il trasferimento nel servizio permanente, nè riducendo oltre certi limiti il periodo di servizio da volontario.

È da tener presente, al riguardo, che per le esigenze dei servizi a bordo e a terra il personale di leva non solo non è numericamente sufficiente ma non è idoneo a coprire quelle destinazioni nelle quali occorre aver raggiunto un grado di specializzazione che può acquisirsi solo dopo aver seguito gli appositi corsi frequentati dai volontari.

Inoltre il compito di una Forza armata non può essere limitato alle necessità organiche del tempo di pace e la Marina, in particolare, col suo alto livello di specializzazione, deve formare le proprie riserve non soltanto nel numero sufficiente, ma soprattutto nella qualità necessaria, e, quindi, perchè tali riserve possano essere proficuamente impiegate è necessario che esse abbiano prestato un notevole periodo di servizio da volontario.

Infine è da considerare che per intraprendere la carriera militare non basta possedere un fisico sano, robusto e resistente alla fatica, ma occorrono capacità e doti morali e di carattere che non possono essere obiettivamente rilevate all'atto dell'arruolamento, ma richiedono un periodo di tempo non breve per poter

accertare se il volontario dà affidamento di poter diventare un buon sottufficiale in servizio permanente.

In relazione a quanto sopra, è sembrato che la soluzione debba cercarsi da un lato riducendo per quanto possibile il periodo di servizio richiesto per la partecipazione ai concorsi per il trasferimento in servizio permanente e dall'altro stabilendo alcune provvidenze a favore dei volontari che saranno congedati.

A tali criteri si ispira il presente disegno di legge, con il quale, per economia di provvedimenti, vengono modificate anche talune norme del citato testo unico n. 914 relative all'avanzamento del personale delle categorie segnalatori, specialità semaforisti, e alle aliquote di scrutinio dei capi di 3^a e 2^a classe di tutte le categorie.

Gli articoli 1 e 2 fondono le attuali ferme quinquennale e biennale in un'unica ferma sessennale, che avrà decorrenza da data compresa tra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

Al riguardo si chiarisce di non aver ritenuto di fissare la decorrenza della ferma dal giorno dello arruolamento per dar modo agli interessati di decidere, dopo un sufficiente periodo di ambientamento, se vincolarsi o chiedere il rinvio a domicilio.

Con tali innovazioni, i volontari da non trasferirsi in servizio permanente potranno essere congedati dopo sei anni di servizio, anzichè dopo oltre otto anni, come attualmente. Considerando, poi, che la maggioranza si arruola a 17 anni, il rinvio dalle armi avverrà nella gran parte dei casi ad un'età quasi uguale a quella in cui sono congedati i militari di leva della Marina, con il vantaggio per i volontari di aver acquisito una specializzazione che aumenterà le loro possibilità di lavoro nella vita civile.

Gli articoli 3, 4 e 5 riproducono sostanzialmente, adeguandole alla durata della nuova ferma, le disposizioni in vigore circa il conferimento ai volontari della qualifica di comune di prima classe e della promozione a sottocapo, la facoltà del Ministero di bandire concorsi per il trasferimento del personale di leva nei volontari e lo scrutinio dei sottocapi volontari per l'avanzamento al grado di sergente.

Gli articoli da 6 a 12 dettano le disposizioni sul trasferimento in servizio permanente.

Nelle linee generali il sistema attuale rimane immutato: concorso, successiva frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Giova notare, peraltro, che il concorso sarà espletato al termine del sesto anno di servizio, anzichè alla fine della ferma complementare biennale (e cioè dopo otto anni di servizio), come previsto dalle disposizioni ora in vigore.

Per poter consentire l'impiego dei volontari prescelti per il servizio permanente nelle more dell'espletamento del corso I.G.P., si è stabilito che detti volontari debbono contrarre una ferma complementare di anni due, che decorrerà dal giorno successivo a quello di scadenza della ferma sessennale.

In armonia con i principi introdotti dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, non si è ritenuto, invece, di prevedere alcuna rafferma per i sottufficiali che, superato il corso I.G.P., ottengano il trasferimento in servizio permanente (le vigenti disposizioni prevedono per i sottufficiali che sono trasferiti in servizio permanente una rafferma di cinque anni).

Altre innovazioni rispetto alle norme in vigore riguardano i volontari che per motivi di forza maggiore non possano sostenere gli esami finali del corso I.G.P. o non possano frequentarlo.

Per i primi le disposizioni attuali stabiliscono che debbano ripetere il corso; per i secondi che, dopo aver frequentato e superato il corso nell'anno successivo, sono iscritti nel ruolo dopo i pari grado dello stesso corso di reclutamento.

Il disegno di legge prevede, invece, che i sottufficiali i quali per causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere gli esami finali del corso I.G.P., pur avendolo interamente frequentato, sostengono gli esami l'anno successivo, senza frequentare nuovamente il corso. Ciò in quanto non è parso opportuno fare agli interessati un trattamento diverso da quello di coloro che, essendo riprovati agli esami, sono ammessi a ripeterli l'anno successivo, senza, come previsto dalle vecchie e dalle nuove disposizioni, ripetere il corso.

Per i sottufficiali che per cause di forza maggiore non possano frequentare il corso I.G.P. con i pari grado dello stesso corso di reclutamento, è parso più giusto (si pensi ad un impedimento dovuto a motivi di servizio) stabilire che, una volta superato il corso, vadano ad inserirsi fra i detti pari grado, secondo il posto che sarà ad essi assegnato, col criterio della scelta comparativa, dalla commissione di avanzamento.

L'articolo 13 dà facoltà al Ministero di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, e i riprovati definitivamente agli esami del corso I.G.P.

La norma, che può apparire in contrasto con gli intendimenti cui si ispira il disegno di legge, è diretta, invece, a consentire una sistemazione nella vita civile dei volontari congedati.

Come noto, l'articolo 57 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, ha dato la possibilità ai sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella posizione di ferma volontaria o di rafferma di conseguire un impiego civile dello Stato.

Con l'articolo 13, quindi, si pongono in essere le condizioni per l'applicazione della disposizione in parola, che altrimenti in Marina resterebbe inoperante. All'uopo si prevede che possano essere concessi fino a sei vincoli di ferma annuale, in modo da mettere in grado quei volontari che lo desiderino e che rientrino nel numero dei militari da ammettere ai vincoli di ferma annuale di conseguire i requisiti di anzianità richiesti per passare all'impiego civile.

Ovviamente si stabilisce che i volontari congedati dopo le ferme annuali, che abbiano raggiunto i suddetti requisiti, per conseguire il premio di congedamento previsto dalle vigenti disposizioni, debbono presentare dichiarazione di rinuncia all'impiego civile.

Così come previsto dalle norme in vigore (articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508), l'articolo 14 detta norme speciali per il reclutamento degli aiutanti e istruttori di educazione fisica.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mantenendosi sostanzialmente inalterato il sistema vigente, tale personale verrà reclutato tra coloro che, prescelti per il trasferimento nel servizio permanente, siano in attesa di essere avviati a frequentare il corso I.G.P.

Il trasferimento, con esclusione dei sottufficiali che per speciali motivi non possano essere trasferiti dalle categorie di appartenenza, sarà disposto prima della frequenza del corso stesso, il quale servirà come tirocinio teorico per la necessaria preparazione professionale.

Non sono state riprodotte le disposizioni contenute nel citato articolo 3, secondo le quali i portuali vengono reclutati, a domanda, fra i volontari di altre categorie. La delicatezza e la complessità degli incarichi che vengono affidati ai sottufficiali di porto, molte volte anche in posizione di autonomia (titolari di uffici marittimi locali e di delegazioni di spiaggia), consigliano, invero, che la preparazione specifica di questi sottufficiali ai compiti predetti abbia inizio fin dal momento dell'arruolamento. Naturalmente, allo scopo di ovviare all'inconveniente derivante dal fatto che durante la carriera questo personale non può acquistare una esperienza marinaiasca perchè non soggetto ad imbarco, alla preparazione teorica dei corsi di arruolamento si farà seguire un tirocinio pratico a bordo di unità adatte per il particolare gruppo di materie nautiche previste dai programmi dei corsi predetti.

Talvolta, per vari motivi, il personale volontario al termine della ferma non può essere sottoposto a scrutinio per l'ammissione al successivo vincolo di ferma. In tali casi questo personale rimane in servizio in attesa della definizione della sua posizione giuridica al cessare delle cause impeditive dello scrutinio.

In base alle norme in vigore, il caso tipico che periodicamente si presenta è quello dei secondi capi che sono avviati a frequentare il corso I.G.P. al termine della ferma biennale. Questi sottufficiali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, ultimo comma, assumono la denominazione di « spuntati di ferma ».

Con l'articolo 15 del disegno di legge, pur non essendo più previsto il caso citato in quanto in avvenire il corso I.G.P. dovrà essere frequentato durante la ferma biennale, si è ritenuto di

dover ugualmente definire con legge la posizione di « spuntato di ferma », in considerazione della molteplicità delle cause di forza maggiore per cui il personale volontario al termine di una ferma non può essere immediatamente ammesso alla successiva o rinviato dalle armi. Le cause di tale posizione di attesa possono essere conseguenti ad infermità, motivi di servizio, procedimenti penali o disciplinari, ecc. Al cessare delle stesse, secondo le norme in esame, dovrà essere regolarizzata la situazione del volontario o ammettendolo alla ferma successiva con la stessa decorrenza dei pari grado del suo corso di arruolamento, se favorevolmente giudicato, o congedandolo, se giudicato non idoneo o se egli stesso ne faccia domanda.

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 contengono le modifiche di cui si è fatto cenno alle vigenti norme sull'avanzamento del personale della categoria segnalatori, specialità semaforisti, e sulla determinazione delle aliquote di scrutinio dei capi di 3^a e 2^a classe di tutte le categorie.

Sul primo argomento si chiarisce che le accresciute esigenze del servizio semaforico hanno reso necessaria l'istituzione della specialità semaforisti nella categoria segnalatori.

Il personale della nuova specialità, per la natura stessa delle mansioni cui è addetto, è destinato a prestare servizio esclusivamente a terra e pertanto è apparso necessario esentare il personale stesso, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco richiesto dall'articolo 66 del testo unico n. 914.

Peraltro, l'accennato criterio è temperato da una norma (art. 16), la quale stabilisce che il personale di cui sopra, per l'avanzamento al grado di sergente, deve compiere un periodo complessivo di imbarco di almeno un anno nei gradi di comune di 1^a classe e di sottocapo. È inoltre espressamente prevista (art. 18) la facoltà dell'Amministrazione di imbarcare, a scopo addestrativo, il personale stesso.

Per quanto concerne le aliquote di scrutinio dei capi di 3^a e 2^a classe di tutte le categorie, la tabella A dell'articolo 66 del testo unico numero 914, quale risulta successivamente modificata, stabilisce che tali aliquote devono essere fissate rispettivamente in ragione del doppio o del quadruplo delle vacanze in organico, preve-

dibili fino al 31 dicembre dell'anno al quale i quadri stessi si devono riferire.

Negli anni in cui gli organici dei sottufficiali dei C.E.M.M. erano in progressivo e costante aumento, e cioè dal 1931 al 1943, i citati criteri di determinazione dell'aliquota non comportarono alcun inconveniente.

In quel periodo, infatti, il numero delle promozioni annuali era tale da consentire la formazione di aliquote di scrutinio perfettamente rispondenti alle necessità della scelta comparativa.

In seguito alla riduzione degli organici per effetto del trattato di pace ed alla conseguente contrazione del numero annuale delle promozioni, la prefata norma sulla determinazione delle aliquote di scrutinio si è dimostrata suscettibile di inconvenienti pratici. Spesso, infatti, la Commissione di avanzamento si viene a trovare nella impossibilità di procedere alla compilazione dei quadri di avanzamento, essendo costretta ad esaminare un limitatissimo numero di sottufficiali, che a volte neanche presentano i prescritti requisiti di idoneità per la promozione al grado superiore.

Allo scopo di evitare l'inconveniente, l'articolo 19 demanda al Ministro per la difesa di stabilire di volta in volta, come già previsto per l'avanzamento da capo di 1^a classe a sottotenente del C.E.M.M., le aliquote di scrutinio.

Tale sistema inoltre consentirà anche di tener conto, nel formare le citate aliquote, di tutti gli elementi che contribuiscono alla perequazione della carriera dei sottufficiali appartenenti a differenti categorie ed a diverse specialità di una stessa categoria.

Gli articoli da 20 a 24, in relazione al secondo degli intendimenti che ispirano il provvedimento in esame, sono diretti ad attuare previdenze a favore dei volontari congedati.

Con l'articolo 13 già si offre la possibilità, come si è detto, a quei volontari che possono essere ammessi ai vincoli di ferma annuale di aspirare agli impieghi civili di Stato.

Con gli articoli in esame si stabilisce ora che il personale volontario del C.E.M.M. è iscritto nelle matricole della gente di mare e si dettano norme in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria.

Si darà così ai giovani ex volontari la possibilità di continuare l'espletamento di attività affini a quelle svolte durante il servizio militare e di poter beneficiare, non appena restituiti alla vita civile, di tutte le previdenze stabilite per i marittimi.

Con l'iscrizione nelle matricole della gente di mare si eviterà anche la dispersione di preziose energie che si verifica con l'attuale sistema, che respinge dal mare tanti ex volontari, costretti a dirigere verso altri campi la loro attività. Inoltre, evitando che i lunghi e costosi addestramenti compiuti dalla Marina militare vadano perduti, si consentirà alla marina mercantile di utilizzare elementi ben istruiti e disciplinati e alla Marina militare di disporre di riserve prontamente reimpiegabili.

Circa le assicurazioni sociali, è da tener presente che, ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario che obbligatorio, purchè complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, sono computati ai fini delle assicurazioni stesse.

Per i militari della Marina, poi, l'articolo 31 del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dalla legge 9 aprile 1931, n. 956, già prevede che, ai fini delle prestazioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (già Cassa degli invalidi della marina mercantile), il periodo di imbarco su navi in armamento degli iscritti della leva di mare nella Marina militare durante il primo periodo della ferma o in occasione del loro richiamo alle armi si considera come navigazione mercantile. La norma è applicabile anche ai volontari per effetto dell'articolo 44 del testo unico sulla leva marittima, il quale stabilisce che il servizio corrispondente alla ferma di leva si considera ad ogni effetto come servizio di leva.

Infine il decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, stabilisce che i militari del Corpo equipaggi militari marittimi provenienti dall'arruolamento volontario per il quale sono previste possibilità di entrare in carriera col grado di sottufficiale, che dopo l'arruolamento di sei anni siano stati esclusi dal suddetto trasferimento in carriera, sono assicurati, durante le ulteriori sei ferme complementari annuali, con-

tro la invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le norme stabilite dal regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il disegno di legge in esame, ferme restando le citate disposizioni per il computo ai fini delle assicurazioni sociali del servizio corrispondente alla ferma di leva:

conferma le disposizioni del decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, che rimasero praticamente inoperanti, in quanto poco dopo la loro entrata in vigore il decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, trasformò la ferma sessennale in quinquennale e abolì le rafferme annuali. Giova ricordare che tali rafferme sono ripristinate dall'articolo 13 del provvedimento in esame e che il nuovo sistema di reclutamento è basato appunto su una ferma iniziale sessennale;

integra le citate disposizioni estendendo l'assicurazione al periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva e il compimento della ferma sessennale;

adeguа le disposizioni stesse al principio dell'iscrizione dei volontari nelle matricole della gente di mare, all'uopo disponendo che, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i volontari stessi sono iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

completa le ripetute disposizioni dettando norme per la valutazione del servizio prestato dopo il compimento del periodo corrispondente alla ferma di leva e per la determinazione e il versamento dei contributi. In particolare, tenuti presenti i criteri generali risultanti dal decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e successive modificazioni, circa la valutazione dei servizi degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, si stabilisce che il servizio reso a bordo di navi militari in armamento o in riserva è valutato per intero, mentre quello reso su navi in altre posizioni o a terra è valutato per tre quinti.

Circa i contributi, che nel sistema della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono cal-

colati su competenze medie mensili convenzionali, con l'articolo 22 si stabiliscono tali competenze (24.000 per i secondi capi e sergenti; 12 mila per i sottocapi e comuni).

Correlativamente alla valutazione dei servizi, la misura dei contributi sarà determinata in relazione alla destinazione di servizio: trattandosi di volontari imbarcati su navi in armamento o in riserva saranno calcolati sulle intere competenze medie mensili convenzionali, negli altri casi sui 3/5 di tali competenze.

Per i militari trasferiti in servizio permanente, si stabilisce, infine, che la Cassa restituirà allo Stato i contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, analogamente a quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, nel caso di trasferimento in servizio permanente degli ufficiali del soppresso ruolo speciale di complemento della Marina militare, che pure venivano iscritti alla ripetuta Cassa.

Completando le provvidenze a favore dei militari congedati, l'articolo 24 stabilisce che i volontari i quali, non potendo essere ammessi ai vincoli di ferma annuale, non possono conseguire diritto all'impiego civile di Stato nelle carriere esecutive, avranno la precedenza sugli altri candidati nei concorsi per l'ammissione alla carriera del personale ausiliario della Marina, salvi restando i diritti degli invalidi di guerra e per servizio e del personale dei ruoli aggiunti (già ruoli transitori).

Gli articoli 25 e 26 contengono le disposizioni necessarie per disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova legge.

In armonia con i principi che si seguono in materia di successione di leggi, viene previsto che i volontari, i quali alla data di entrata in vigore delle nuove norme si trovino vincolati alla ferma di anni cinque, possono chiedere di commutarla in quella sessennale, con ciò conseguendo automaticamente i benefici della nuova legge.

Ai volontari, invece, che si trovino nelle posizioni di « spuntati » della predetta ferma o di vincolati alla ferma complementare biennale o di « spuntati » della ferma stessa continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di promozioni e di passaggio in servizio per-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manente; ad essi vengono, peraltro, estese le provvidenze di cui all'articolo 13 e correlativamente quelle di cui agli articoli 20 a 24.

L'articolo 27 contiene le consuete norme dirette ad abrogare le disposizioni vigenti nelle materie regolate dalla nuova legge.

L'articolo 28, infine, indica i mezzi per la copertura dell'onere di lire 372.500.000, che deriverà dall'attuazione del provvedimento a carico dell'esercizio finanziario in corso.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialità è stabilita dal Ministero della difesa.

Art. 2.

La decorrenza della ferma volontaria a premio di anni sei è stabilita con determinazione ministeriale e comunque deve aver inizio in data compresa tra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

Art. 3.

I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo dopo aver compiuto un periodo di permanenza nella classifica di comune di prima classe da un minimo di un anno a un massimo di tre anni.

Lo scrutinio ha luogo ad anzianità per corsi di arruolamento. Coloro che sono giudicati non

idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Art. 4.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in servizio di leva che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio nonchè di sottocapi e comuni tratti alle armi al termine della ferma di leva o raffermati. I prescelti debbono frequentare il corso ordinario e, quando prescritto, il tirocinio pratico.

La ferma volontaria a premio di anni sei per i suddetti militari decorre dalla stessa data fissata per i volontari della medesima categoria e specialità, reclutati ai sensi del precedente articolo 1, i quali inizino il corso ordinario nello stesso anno in cui i militari di leva o tratti o raffermati sono prescelti per il trasferimento nel personale volontario.

Agli effetti dell'avanzamento, i trasferiti sono aggregati al corso del personale volontario avente la stessa decorrenza di ferma e iscritti dopo l'ultimo volontario di tale corso.

Art. 5.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, col criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, nel semestre che precede il termine della ferma volontaria a premio di anni sei.

Coloro che sono dichiarati idonei sono promossi sergenti con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma di anni sei.

Art. 6.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire an-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilità degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sottocapi volontari iscritti nel quadro di avanzamento a sergente.

La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo articolo 13.

Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento del corso ordinario. I concorrenti sono esaminati da apposita commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali del Corpo di stato maggiore di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale inferiore, segretario.

Per l'esame dei concorrenti delle categorie elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi e torpedinieri, uno dei due membri ufficiali del Corpo di stato maggiore è sostituito da un ufficiale delle armi navali; per i concorrenti delle categorie meccanici, infermieri, fuorieri e portuali rispettivamente da un ufficiale del genio navale, medico, di commissariato o delle capitanerie di porto.

Art. 7.

La graduatoria definitiva dei partecipanti al concorso per il trasferimento in servizio permanente è stabilita dalla commissione di avanzamento, con il criterio della scelta comparativa, tra coloro che hanno superato gli esami di cui al precedente articolo 6.

La commissione forma la graduatoria sulla base dei precedenti di servizio e della votazione riportata negli esami.

Art. 8.

I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una

ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale.

Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente.

I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.

Art. 9.

I sergenti volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente, che si siano vincolati alla ferma complementare biennale, sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione professionale (I.G.P.).

Il regolamento delle scuole del C.E.M.M. fissa la durata, i programmi e le modalità dello svolgimento degli esami del corso I.G.P. nonché la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dal corso stesso.

Art. 10.

I sergenti che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, nel trimestre che precede il termine della ferma complementare biennale. Lo scrutinio ha luogo per corsi di arruolamento.

I sergenti giudicati idonei sono promossi secondi capi con anzianità di grado e decorrenza amministrativa dal giorno successivo a quello di ultimazione della ferma complementare biennale e dalla stessa data sono trasferiti in servizio permanente, prendendo posto nei ruoli nell'ordine di iscrizione nel quadro di avanzamento.

Art. 11.

I sergenti che per motivi di servizio o per accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere gli esami finali, pur avendo

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

frequentato l'intero corso I.G.P., sono ammessi direttamente agli esami del corso successivo. Coloro che per le stesse ragioni non abbiano potuto iniziare o completare il corso sono ammessi a frequentare quello successivo.

I promossi sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo col criterio della scelta comparativa e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento formato per i provenienti dallo stesso corso di reclutamento. La promozione a secondo capo e il trasferimento in servizio permanente sono disposti con la stessa decorrenza stabilita per gli altri iscritti nel predetto quadro di avanzamento.

Art. 12.

I sergenti riprovati agli esami finali possono ripetere le prove nelle quali sono rimandati nell'anno successivo, senza frequentare nuovamente il corso.

Coloro che superano la prova di riparazione sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, con i sergenti che hanno sostenuto l'esame nello stesso anno e ne seguono le sorti ai fini dell'avanzamento e del trasferimento in servizio permanente.

Coloro che non superano la prova di riparazione sono congedati col grado di sergente, salvo che non siano ammessi ai vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.

Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente articolo 6.

Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, è di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessità del servizio, nel limite dei posti di ser-

gente di cui al sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma, il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche i sergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso I.G.P., i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente articolo 6.

La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento della ferma sessennale, per i primi, e della ferma complementare biennale, per i secondi.

Può essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui al primo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso I.G.P.

I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l'avanzamento ad anzianità a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nel contingente di posti di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda di passaggio nell'impiego civile, ai sensi dell'articolo 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Per conseguire il premio di congedamento previsto dalle vigenti disposizioni, coloro che si trovano nelle suddette condizioni debbono presentare, al momento del rinvio dalle armi, dichiarazione di rinuncia all'impiego civile.

Art. 14.

Il personale delle categorie aiutanti ed istruttori di educazione fisica viene reclutato mediante concorso tra i sergenti volontari delle altre categorie del C.E.M.M. risultati vinci-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori del concorso per il trasferimento in servizio permanente e che, vincolati alla ferma biennale, siano in attesa di essere avviati al corso I.G.P.

Il Ministero della difesa ha facoltà di escludere dal concorso i sergenti che, per speciali necessità del servizio, non possano essere trasferiti dalle categorie di appartenenza.

La graduatoria dei concorrenti è formata dalla commissione di avanzamento con il criterio della scelta comparativa.

I vincitori del concorso sono trasferiti nella nuova categoria, con determinazione ministeriale, prima di essere avviati a frequentare il corso I.G.P., di cui al precedente articolo 9. Ai fini del trasferimento in servizio permanente e dell'avanzamento, essi seguono le sorti del corso di arruolamento.

Art. 15.

I volontari che, al termine della ferma contratta, non possono essere scrutinati per la promozione e ammessi alla successiva ferma rimangono in servizio in qualità di spuntati fino al cessare delle cause impeditive dell'ammissione alla successiva ferma.

I volontari spuntati sono presi in esame per l'avanzamento dopo la cessazione delle cause impeditive di cui sopra. Coloro che sono giudicati idonei conseguono la promozione e sono ammessi alla successiva ferma con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data del termine dell'ultima ferma, alla quale erano vincolati, continuando a far parte del corso di arruolamento, salvo il disposto del precedente articolo 12, 2° comma.

I volontari giudicati non idonei o rinunciari all'ammissione alla successiva ferma sono trasferiti nel personale in congedo.

Art. 16.

Per l'avanzamento dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, al grado di sergente è richiesto un periodo di imbarco della durata minima di un anno da compiersi complessivamente nei gradi di comune di 1° classe e di sottocapo.

Art. 17.

I sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 914, e successive modificazioni.

Art. 18.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di imbarcare il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, a scopo addestrativo.

Art. 19.

Alla tabella A dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

I. — Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 3^a classe a capo di 2^a classe è così sostituita:

« Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta l'aliquota dei capi di 3^a classe di ciascuna categoria e specialità da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 2^a classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In nessun caso il numero dei capi di 3^a classe da scrutinare può essere inferiore a 2 per ciascuna categoria o specialità ».

II. — Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 2^a classe a capo di 1^a classe è così sostituita:

« Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta l'aliquota dei capi di 2^a classe di ciascuna categoria e specialità da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 1^a classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno succes-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sivo. In nessun caso il numero dei capi di 3^a classe da scrutinare può essere inferiore a 4 per ciascuna categoria o specialità ».

Art. 20.

Il personale volontario del C.E.M.M. è iscritto nelle matricole della gente di mare.

Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo ai fini delle assicurazioni sociali del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria prevista dall'articolo 39 del decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del C.E.M.M. durante le ferme successive a quella sessennale, è effettuata anche durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva e il compimento della ferma sessennale.

Ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i volontari del C.E.M.M. sono iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 21.

Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare è computato, agli effetti dell'assicurazione prevista dal secondo comma del precedente articolo:

a) per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento od in riserva;

b) per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quelle in armamento e riserva.

Art. 22.

La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonché l'importo della pensione sono determinati sulla base delle competenze mensili medie convenzionali di lire 24.000

per i secondi capi e sergenti e di lire 12.000 per i sottocapi e comuni.

I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario è trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente.

Il contributo di assicurazione invalidità e vecchiaia per il servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 2 è pari a tre quinti di quello previsto per il servizio di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.

Il versamento dei contributi è effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 23.

La Cassa nazionale previdenza marinara rimborserà allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.

Art. 24.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra e per servizio e del personale dei ruoli aggiunti, nei concorsi di ammissione alla carriera del personale ausiliario della Marina l'appartenenza ai volontari del C.E.M.M. congedati al termine della ferma sessennale, eccetto quelli giudicati non idonei all'avanzamento al grado di sergente per motivi professionali o disciplinari, costituisce titolo di precedenza.

Art. 25.

I volontari del C.E.M.M. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino vincolati alla ferma volontaria a premio di anni 5, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gennaio 1939, n. 216, possono chiedere la commutazione di tale ferma in quella di anni sei di cui all'articolo 1 della presente legge e a tal fine sarà computato in aggiunta alla ferma quinquennale il periodo di otto mesi di frequenza del corso ordinario. Le domande devono essere presentate almeno tre mesi prima del termine della ferma di anni cinque o nel minor periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il compimento della ferma stessa.

I volontari vincolati alla ferma di anni cinque che non chiedano la commutazione di ferma o che, avendola chiesta, non l'ottengano conseguono la qualifica di comune di prima classe e l'avanzamento a sottocapo secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Compiuta la ferma di anni cinque, sono congedati con il grado di sottocapo.

Art. 26.

Ai volontari spuntati della ferma di anni cinque e ai sergenti vincolati alla ferma complementare biennale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, o spuntati della ferma biennale stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto-legge.

Al suddetto personale sono estese le disposizioni contenute nel precedente articolo 13, in

quanto applicabili. Nei confronti di coloro che siano ammessi ai vincoli di ferma annuale, si applicano anche le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22, 23 e 24.

Art. 27.

Sono abrogate, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

È pure abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 28.

Alla spesa annua di lire 372.500.000 derivante dalla presente legge, di cui lire 371 milioni e 517.500 per il pagamento del presumibile importo del contributo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e lire 982.500 per l'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 32 milioni), 174 (lire 200.000.000) e 176 (lire 140 milioni e 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.